



COMUNE DI CASTELLANETA
Provincia di Taranto

RACCOLTA GENERALE

Anno **2016**
n. 1512

PUBBLICAZIONE

La presente determinazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del
Comune il **5 GEN. 2017** N. **66** e vi rimarrà
per 10 giorni consecutivi fino al **15 GEN. 2017**
Li **5 GEN. 2017**

IL RESPONSABILE DELL'ALBO

AREA 3^

DETERMINAZIONE

n. **29** del **27/12/2016**

OGGETTO: contratto di concessione del servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del servizio sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione pubblica. Art. 29 – Risoluzione della Concessione. DECADENZA.

In data 27/12/2016, nella Residenza Municipale,

IL RESPONSABILE DELL'AREA
Dott.ssa Francesca Capriulo

PREMESSO che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 31 del 28.1.2000, regolarmente esecutiva, è stato approvato il Regolamento sull'Ordinamento Generale degli Uffici e Servizi che disciplina, tra l'altro, l'attività di gestione e le determinazioni;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 31 del 20/05/2016, immediatamente esecutiva, è stato approvato il Bilancio di Previsione 2016 - 2018;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 16.1.2013, esecutiva per legge, è stato approvato il Nuovo Regolamento di Contabilità;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 74 del 22/06/2016 è stato approvato il PEG 2016, ai sensi dell'art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000 e dell'art. 5 del vigente Regolamento di Contabilità, con il quale sono stati assegnati obiettivi e risorse ai Funzionari Responsabili di Area.

PREMESSO CHE:

- a seguito di procedura aperta, bandita con determinazione dirigenziale n. 28 in data 31/03/2011, questo Ente ha affidato alla C.E.R.I.N. S.r.l., in persona del legale rappresentante, sig. Colapinto Giuseppe, con sede legale in Bitonto (BA) – Via dr. M. Carbone n. 43, concessionario, il servizio di gestione, accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità, del servizio sulle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione pubblica, giusto contratto Rep. n. 2167 del 2/10/2012;
- nel corso dell'esecuzione del servizio, l'Ente ha riscontrato taluni inadempimenti della ditta tant'è che, con nota prot. n. 45456 del 17/02/2014, ai sensi dell'art. 15 del sopra citato contratto rep. 2167 del 02/10/2012, è stata contestata la mancata trasmissione, entro il mese di gennaio, del rendiconto dell'esercizio finanziario chiuso (2013), distinto per ciascuno dei servizi oggetto del capitolato, nonché della relazione sull'attività svolta, esplicitante i risultati ottenuti, nonché l'attività di accertamento svolta, accompagnata dalle ricevute di versamento alla tesoreria comunale delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio;
- con la medesima nota l'Ente ha evidenziato la necessità di rispettare l'art. 7 del contratto, relativo alla corresponsione dei c.d. minimi garantiti pari ad € 45.000,00 per i proventi dell'imposta comunale sulla pubblicità e pubblica affissione ed € 140.000 per i proventi derivanti dalla concessione degli spazi pubblici, preavvertendo che, in caso di mancato versamento delle somme, ai sensi dell'art. 29 del contratto, sarebbe stata dichiarata la decadenza dalla concessione;

DATO ATTO, altresì, CHE:

- giusta nota assunta al prot. n. 21677 del 19.09.2014, la ditta Tributi Service srl, in persona del suo legale rappresentante, sig. Mario Colapinto, ha comunicato *"ai sensi e per gli effetti dell'art. 116 d.lgs. n. 163/2006, il subentro nella titolarità del contratto in essere tra codesto Ente e la C.E.R.I.N. srl"*;
- con D.D. n. 22 del 1/12/2014 è stato, quindi, affidato il servizio di verifica dei versamenti Tarsu/Ici alla ditta Tributi Service srl.

CONSIDERATO CHE:

- l'inadempimento delle ditte (cedente e cessionaria) è sempre perdurato in ragione di una presunta eccessiva onerosità del contratto che, tuttavia, non è mai stata fatta valere nelle forme di legge;
- l'Amministrazione, con numerose missive, ha contestato l'omesso versamento del corrispettivo contrattuale relativo ai minimi garantiti nonché l'inadempimento all'obbligo di rendicontazione trimestrale e annuale come previsto in convenzione;
- in data 18/08/2016, con nota prot. n. 21719, è stato comunicato alla C.E.R.I.N. S.r.l., a mezzo pec, l'avvio del procedimento ai sensi della L. n. 241/1990, per la decadenza dalla concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, di cui al contratto stipulato in Castellaneta (TA) in data 2/10/2012, rep. n. 2167;
- in data 29/08/2016, con nota assunta al prot. n. 22190, la C.E.R.I.N. S.r.l. ha fatto pervenire le proprie osservazioni nell'ambito del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dal contratto, limitandosi alla richiesta di archiviazione del procedimento e omettendo qualunque giustificazione/motivazione in merito alle contestazioni mosse;
- con successiva nota del 7.09.2016, prot. n. 76, la Società Tributi Service, per essa e per la C.E.R.I.N. cui è subentrata, ha contestato la pretesa dell'Ente al riversamento della somma di € 472.171,15 che le ditte ha trattenuto senza titolo;
- con la medesima nota la Società Tributi Service ha ribadito che *"questa società, subentrata a seguito di atto di scissione, ha sollecitato la medesima richiesta, come si evince dalla nota prot. n. 31/2015 del 27.02.2015"*;
- con nota prot. n. 24643 del 26/09/2016 questo Ente, in riscontro alla nota prima riportata, diffidava nuovamente Tributi Service S.r.l. a provvedere al versamento della somma di € 472.171,15, indebitamente trattenuto;

- con nota prot. n. 31587 del 12/12/2016 il Comune di Castellaneta ha, quindi, disposto l'avvio del procedimento volto alla dichiarazione di decadenza dal contratto nei confronti della ditta Tributi Service srl;
- con osservazioni del 16/12/2016 la ditta Tributi Service, smentendo sè stessa e quanto dichiarato nelle precedenti missive, ha artatamente ed inopinatamente sostenuto che *"la Tributi Service srl non è mai subentrata nella concessione suindicata e pertanto è evidente che ogni richiesta non può che essere formulata esclusivamente nei confronti della CE.R.IN s.r.l."*;
- con le suddette memorie di partecipazione al procedimento, quindi, la ditta si è limitata meramente a contestare la propria legittimazione senza nulla aggiungere o contestare in merito alle deduzioni svolte dall'Amministrazione;

Tutto ciò premesso, considerato e dato atto,

ACCERTATA, altresì, la mancata trasmissione da parte della ditta concessionaria, entro il mese di gennaio, del rendiconto dell'esercizio finanziario chiuso (anni 2014/2015), distinto per ciascuno dei servizi oggetto del capitolato, nonché della relazione sull'attività svolta, esplicitante i risultati ottenuti, nonché l'attività di accertamento svolta, accompagnata dalle ricevute di versamento alla tesoreria comunale delle riscossioni effettuate al netto dell'aggio.

ACCERTATA, infine, la mancata presentazione trimestrale, entro i mesi di aprile, luglio, ottobre e gennaio, per gli anni indicati e per l'anno 2016, del rendiconto degli incassi del trimestre decorso, con il dettaglio delle entrate lorde con la liquidazione delle somme spettanti al Comune e di quelle spettanti al Concessionario in base alla percentuale contrattuale, così come dettagliatamente riportato all'art. 15, punto 2), del contratto Rep. n. 2167/2011.

VISTO l'art. 29 del contratto– Risoluzione della concessione - che così dispone: *"Il concessionario incorre nella decadenza della concessione per i seguenti motivi: a) per mancato versamento delle somme dovute alle prescritte scadenze;(...)"*

CONSIDERATO che il negligente comportamento della ditta affidataria della concessione è tale da non consentire la prosecuzione del contratto perché si determinerebbe l'aggravamento della sua debitoria verso il Comune e che l'inadempimento è tale (per la sua entità e, in concreto, in relazione al pregiudizio effettivamente causato al Comune) da incidere in modo decisivo nell'economia complessiva del rapporto, sì da dar luogo ad uno squilibrio sensibile del sinallagma contrattuale;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere alla dichiarazione di decadenza del contratto per i motivi sopra riportati.

VISTO il Decreto Sindacale n° 36 del 30/09/2016 di conferimento incarico per la Responsabilità della III^ Area – Tributi.

VISTO il D. Lgs. N. 267/2000,

VISTO il Regolamento di Contabilità dell'Ente;

D E T E R M I N A

per le motivazioni sopra riferite, e che qui si intendono integralmente trascritte, di:

- 1) dichiarare la decadenza dalla concessione del servizio di gestione, accertamento, liquidazione e riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche permanente e temporanea, di cui al contratto stipulato in Castellaneta (TA) in data 2/10/2012, rep. n. 2167, a causa delle inadempienze contestate alla Soc. CE.R.IN. s.r.l. e, per essa, alla subentrata Soc. Tributi Service S.r.l.;

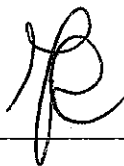
- 2) dichiarare risolto il contratto rep. n. 2167 del 2/10/2012 a causa dei gravi inadempimenti imputabili alla Soc. CE.R.IN. s.r.l. ed alla subentrata Soc. Tributi Service S.r.l., descritti in premessa;
- 3) precisare che la decadenza dal contratto è motivata dalle ripetute inadempienze e violazioni del contratto d'appalto da parte della Ditta esecutrice del servizio, regolarmente contestate per iscritto e mai rimosse, come meglio esposto in premessa;
- 4) Notificare il presente atto a:
 - a) CE.R.IN. s.r.l., con sede legale in Bitonto (BA) alla via Dott. Michele Carbone, 43, CAP 70032, PEC: contabilita@pec.cerinweb.it;
 - b) TRIBUTI SERVICE s.r.l., con sede legale in ROMA alla via Boezio, 4/C, CAP 00193, PEC: tributiservicesrl@legalmail.it;
 - c) Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento delle Finanze – Albo dei gestori dell'accertamento e riscossione dei tributi locali, con sede in ROMA alla via Pastrengo, 22, CAP 00185;
 - d) al Comando VV.UU, al Sig. Sindaco;
- 5) Di stabilire che con successivi separati atti si provvederà a disciplinare le modalità di continuazione del servizio

I N T I M A

- a) alla Soc. CE.R.IN. s.r.l. ed alla subentrata Soc. Tributi Service S.r.l., di cessare con effetto immediato ogni attività inerente la gestione, l'accertamento, la liquidazione e la riscossione dell'imposta comunale sulla pubblicità, del servizio delle pubbliche affissioni e della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche, permanente e temporanea, di cui al contratto stipulato in Castellaneta (TA) in data 2/10/2012, rep. n. 2167.
- b) alle predette Società il deposito presso lo scrivente Ufficio di tutti i documenti Contabili, Registri atti e documenti relativi alla gestione

D I F F I D A

le predette società a riscuotere, dalla comunicazione inviata via posta elettronica, qualsiasi somma relativa o comunque connessa all'affidamento del Servizio in oggetto.



Timbro

(nel caso di provvedimenti di assunzione di impegni di spesa)

VISTO DI REGOLARITÀ CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Visto di regolarità contabile della presente determinazione attestante la copertura finanziaria ai sensi dell'art. 151, 4° comma, T.U. di cui al D.Lgs 267 del 18 agosto 2000.

Li 28/12/2016*Il Responsabile del Servizio Finanziario*(timbro e firma)**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**
Garanzie alla riservatezza

La pubblicazione dell'atto all'Albo on line del Comune, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini. secondo quanto disposto dal D. Lgs. 196/03 in materia di protezione dei dati personali.

Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili.

Qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, saranno contenuti in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Li, 27/12/2016

Il Capo Area/resp. proc.